

COMMISSIONE ENTI PUBBLICI E NO PROFIT

Sottocommissione Enti Pubblici

L'articolo 6, comma 19 del D.L. n. 78/2010, convertito nelle Legge n. 122/2010 recita: "Al fine del perseguimento di una maggiore efficienza delle società pubbliche, tenuto conto dei principi nazionali e comunitari in termini di economicità e di concorrenza, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dall'art. 2447 codice civile, effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali,"

Il dettato di tale norma è di immediata intuizione e riguarda il divieto generalizzato per gli enti locali, in vigore del 31 maggio 2010, data di entrata in vigore del D.L. 78/2010, di ricapitalizzare e/o sostenere finanziariamente le società partecipate che abbiano conseguito perdite per tre esercizi consecutivi o che abbiano utilizzato riserve disponibili per coprire perdite in corso di formazione per lo stesso periodo.

Precedentemente all'entrata in vigore di tale nuova normativa era, però, possibile che gli enti locali avessero adottato ufficialmente atti tesi al ripianamento di perdite ed alla ricapitalizzazione delle società partecipate, o a garantire e sostenere le partecipate a livello finanziario.

Conseguentemente è sorto il dubbio se tali atti, nel caso non fossero stati perfezionati finanziariamente ante il 31 maggio 2010, dovessero essere considerati superati dal nuovo divieto oppure la stessa normativa riguardasse esclusivamente gli atti futuri.

Altro dubbio riguardava il limite da rispettare per la ricostituzione del capitale sociale ex art. 2447 codice civile, e più precisamente se tale limite corrispondeva a quello minimo previsto per le società a responsabilità limitata pari ad € 10.000,00 e quello minimo previsto per le società per azioni pari ad € 120.000,00.

Il primo dubbio riguarda, quindi, la possibilità di dare esecuzione, ad esempio, alla delibera di una assemblea straordinaria di una società partecipata da un ente adottata in data anteriore alla entrata in vigore dell'art. 6, comma 19.

A tale problematica sia l'ANCI che la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, hanno dato risposta positiva, ritenendo che in questa fattispecie il socio

assuma un “obbligo incondizionato di adempimento” a cui non solo non può sottrarsi, ma a cui potrebbe essere chiamato ad adempiere coattivamente.

Tali considerazioni, a parere degli scriventi, dovrebbero valere anche per l’impegno al rilascio di garanzie a favore della società partecipata o alla concessione di finanziamenti alla stessa assunto, con le necessarie delibere consiliari, antecedentemente al D.L. 78/2010 e non ancora perfezionati al 31 maggio.

A base di tale convincimento esiste la condivisione del ragionamento effettuato dalla Corte dei Conti sulla possibilità di un adempimento coattivo delle obbligazioni assunte e della necessità di evitare i conseguenti danni che l’Ente patirebbe.

Per quanto riguarda il limite da rispettare per la ricostituzione del Capitale Sociale ex art. 2447 c.c. la Corte dei Conti, esaminando la fattispecie concreta di una società aeroportuale, afferma che il limite di riferimento è quello espressamente previsto dalla legge per le società che operano in determinati settori.

Si deve, però, evidenziare, che tale impostazione non è ancora stata confermata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e, nella fattispecie in questione, dal Ministero delle Infrastrutture.